

Brentonico, 20 aprile 2026

Al Sindaco del Comune di Brentonico

OGGETTO: proposta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini - Adozione di un Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole

Per iniziativa del “Comitato biodiversità e salute per Brentonico”, portavoce dei 1.000 cittadini brentegani firmatari della petizione depositata in data 11 marzo 2026 recante “Richiesta di monitorare e regolamentare l'estensione dei vigneti sul territorio di Brentonico”, noi sottoscritte cittadine e sottoscritti cittadini, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, presentiamo la seguente proposta di adozione di un Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole.

La nostra proposta poggia sulla piena consapevolezza del ruolo di direzione e guida che il Comune assume nei confronti del territorio e della comunità che amministra, un ruolo complesso che si concretizza nel contemperare istanze diverse e si esaurisce nel perseguire l'interesse della collettività.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Negli ultimi anni il territorio di Brentonico è stato interessato da un crescente interesse verso la realizzazione di nuovi impianti agricoli intensivi, in particolare viticoli. Tale dinamica si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da elevatissimo pregio naturalistico, nonché da una crescente sensibilità della popolazione rispetto ai temi della tutela ambientale, della salute e della gestione sostenibile delle risorse naturali, dimostrata anche dalla recente consegna al Sindaco di una petizione sottoscritta da 1.000 cittadini per chiedere di monitorare e regolamentare l'estensione dei vigneti a Brentonico.

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare la legittimità e l'opportunità dell'adozione di un Regolamento comunale volto a disciplinare, nei limiti delle competenze dell'ente comunale, le modalità di realizzazione e gestione delle colture agricole.

2. Quadro normativo di riferimento

L'intervento regolamentare comunale trova fondamento in diversi principi costituzionali e normativi.

Il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”, consente l'adozione di misure cautelative in presenza di rischi potenziali gravi o irreversibili per la salute o l'ambiente, anche senza certezza scientifica assoluta. Impone una gestione del rischio basata su evidenze provvisorie, anticipando la tutela.

L'articolo 9 della Costituzione Italiana tutela l'ambiente quale valore fondamentale della Repubblica. L'articolo 32 riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente e alla salute umana.

Gli enti locali dispongono di potestà regolamentare ai sensi della normativa vigente per disciplinare le attività che incidono sulla tutela ambientale, sulla salute pubblica e sulla

convivenza civile. Anche nel contesto trentino la normativa attribuisce ai Comuni un ruolo rilevante in tali ambiti. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo dei fitofarmaci nelle attività agricole, il Decreto del Presidente della Provincia (DPP) 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg, recante "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale", attribuisce ai Comuni, in presenza di specificità territoriali, la facoltà di "approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste da questo regolamento, per assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio". Le specificità territoriali che legittimano il ricorso a questa facoltà da parte del Comune di Brentonico sono numerose ed evidenti:

- territorio con uno dei più alti tassi di biodiversità provinciali, italiani ed europei;
- territorio più esteso dell'unico Parco Naturale Locale del Trentino, quello del Monte Baldo;
- candidatura in corso del Monte Baldo medesimo a patrimonio UNESCO proprio per la sua inestimabile biodiversità;
- enorme progressione dell'espansione della coltura viticola sul territorio (+ 44% negli ultimi 10 anni contro il + 7% provinciale);
- territorio dove si stanno concentrando i tre quarti dell'intera espansione provinciale (il 77% di quella registrata tra il 2023 e il 2024);
- preoccupazione diffusa e montante nell'opinione pubblica;
- chiara volontà popolare espressa in tal senso mediante una petizione al Sindaco sottoscritta da mille cittadini, ovvero quasi metà dei votanti alle ultime elezioni comunali e quasi un terzo degli aventi diritto.

3. Ambito di competenza del Comune

È opportuno chiarire che i Comuni non possono vietare specifiche colture agricole né intervenire direttamente sul sistema delle autorizzazioni disciplinato dalla normativa europea e nazionale.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa e la prassi amministrativa, oltre che la normativa applicabile, riconoscono ai Comuni ampi poteri regolamentari per dare attuazione alle seguenti materie:

- tutela della salute pubblica;
- regolazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità delle aree abitate e vulnerabili;
- tutela dell'ambiente;
- disciplina delle modalità di trasformazione del suolo;
- gestione della sicurezza e della convivenza civile nelle attività agricole.

In tale ambito i Comuni possono adottare regolamenti che disciplinino:

- distanze e misure di mitigazione ambientale;
- modalità di trattamento fitosanitario;
- prevenzione dell'erosione del suolo e del dissesto idrogeologico.

4. Precedenti amministrativi

Iniziative analoghe sono state messe in atto da diversi enti locali dell'arco alpino.

In particolare, alcuni Comuni del Trentino hanno introdotto regolamenti sull'uso dei fitofarmaci e sulle distanze dalle abitazioni, finalizzati a ridurre l'esposizione della popolazione ai trattamenti agricoli. Analoghe misure sono state adottate da diversi Comuni della provincia di Bolzano e in altre aree viticole del Nord Italia.

Tali esperienze dimostrano che è possibile disciplinare le colture intensive senza incidere illegittimamente sulla libertà d'impresa agricola.

5. Contenuti possibili del Regolamento comunale

Un Regolamento comunale coerente con il quadro normativo sopra richiamato può prevedere:

- obbligo di comunicazione preventiva per nuovi impianti agricoli intensivi;
- istituzione di un registro comunale delle colture intensive;
- introduzione di fasce ecologiche di mitigazione ambientale e sanitaria in prossimità delle aree abitate;
- prescrizioni relative alle tecniche di distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- obbligo di barriere vegetali e fasce ecologiche;
- tutela degli apiari;
- prescrizioni nelle modalità di trasformazione del suolo per prevenire erosione e dissesto.

Tali misure risultano coerenti con il principio di precauzione e con gli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente.

6. Coordinamento con la pianificazione urbanistica

Il Regolamento comunale rappresenta uno strumento immediatamente attivabile per affrontare le criticità emergenti.

Parallelamente, l'avviato percorso di aggiornamento del Piano Regolatore Generale (PRG) dovrà essere finalizzato a:

- rafforzare la tutela dei prati permanenti, dei pascoli e dei boschi;
- salvaguardare il paesaggio agricolo tradizionale;
- prevenire fenomeni di monocultura intensiva.

In attesa dei tempi lunghi necessari per una revisione organica e generale del PRG, il Comune può affiancare al Regolamento comunale l'adozione di una **variante puntuale (o parziale) al PRG**, un iter che presenta tempistiche decisamente più rapide rispetto alla variante generale. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 25 marzo 2019), la variante puntuale si distingue da quella generale poiché consiste in una modifica “parziale e specifica di una zona circoscritta del territorio comunale”, legata a una modificazione finalizzata a una “determinata finalità, specificamente riferibile ad una specifica parte del territorio” e supportata da una specifica motivazione. Nel nostro contesto, questo strumento permetterebbe di intervenire per modificare la destinazione d'uso di singoli lotti o specifiche aree prative minacciate dall'imminente espansione della monocultura. Sotto il profilo procedurale, tale azione è ampiamente supportata dalla Legge urbanistica provinciale (L.P. 15/2015). L'art. 39, comma 2, lett. a) annovera infatti tra le varianti “urgenti o non sostanziali” proprio “le varianti adottate in caso di motivata urgenza”. Ricorrendo a questa fattispecie, il Comune può beneficiare della procedura semplificata prevista dal comma 3 dello stesso articolo, che comporta la riduzione a metà dei tempi previsti per la normale formazione del piano, prescindendo inoltre da alcune forme di pubblicità. L'utilizzo mirato della variante puntuale per i casi di maggiore urgenza paesaggistica e sanitaria rappresenta dunque una soluzione pienamente legittima e tempestiva, fermo restando il limite procedurale imposto dall'art. 42, comma 2 della medesima L.P. 15/2015, il quale stabilisce che “non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio”.

7. Strumento complementare: pareri tecnici comunali nelle procedure autorizzative

In attesa della revisione del PRG, il Comune può inoltre adottare una linea amministrativa volta a garantire un'attenta valutazione delle trasformazioni agricole del territorio. In particolare, per ogni nuovo impianto agricolo intensivo o trasformazione significativa del suolo agricolo, gli uffici comunali possono predisporre un'istruttoria tecnica finalizzata

all'espressione del parere comunale nelle procedure di competenza provinciale, indipendentemente dal ruolo assegnato all'ente locale nelle procedure di autorizzazione. Tale istruttoria può considerare, tra gli altri, i seguenti elementi:

- distanza da abitazioni e luoghi sensibili;
- impatto paesaggistico e visivo;
- rischio di erosione o dissesto idrogeologico;
- presenza di elementi naturali di pregio;
- disponibilità di risorse idriche;
- coerenza con il mosaico agricolo tradizionale.

L'espressione di pareri tecnici motivati consente al Comune, in qualità di portatore d'interesse primario, di contribuire attivamente alla valutazione dei progetti agricoli e di rappresentare agli enti competenti eventuali criticità ambientali o sanitarie.

8. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo e delle esperienze amministrative sopra richiamate, l'adozione di un Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole appare pienamente legittima e coerente con le competenze dell'ente comunale.

Tale strumento può rappresentare una risposta amministrativa tempestiva alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza e contribuire a garantire una gestione sostenibile del territorio, in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Segue alla pagina successiva il testo del Regolamento comunale in questione.

Si resta in attesa che la presente proposta, come da Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sua presentazione.

REGOLAMENTO COMUNALE per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di realizzazione e gestione delle attività agricole nel territorio comunale al fine di: tutelare la salute pubblica; tutelare l'ambiente e la biodiversità; proteggere le risorse idriche; prevenire fenomeni di erosione e dissesto del suolo.

Art. 2 – Principio di precauzione

1. Nell'applicazione del presente Regolamento il Comune opera secondo il principio di precauzione, al fine di prevenire rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività agricole caratterizzate da coltura intensiva, come definita dall'articolo 4.
2. Resta in ogni caso salva, per qualunque ambito normato dal presente Regolamento, l'applicazione della normativa sovraordinata, qualora più restrittiva.

Art. 4 – Definizione di coltura intensiva

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per coltura intensiva l'attività agricola caratterizzata da almeno una delle seguenti condizioni:
 - numero di trattamenti fitosanitari annui superiore a 8 trattamenti/ha all'anno (inclusi insetticidi, fungicidi e erbicidi); per colture particolarmente sensibili come vite o frutteto, il limite è di 6 trattamenti/ha annui durante la stagione di crescita attiva;
 - densità di impianto: superiore a 3.000 piante/ha per alberi da frutto o vite in sistemi ad alta densità; superiore a 25.000 piante/ha per ortaggi a pieno campo: per colture a ciclo erbaceo, densità calcolata in termini di biomassa produttiva stimata >30 t/ha annue;
 - superficie di impianto continuo: superiore a 1.000 mq senza interruzioni da parte di fasce ecologiche costituite da elementi naturali (siepi, filari alberati, boschetti o aree a prato).

CAPO II – COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE

Art. 5 – Comunicazione preventiva

1. Per finalità conoscitive e di monitoraggio ambientale e sanitario, nell'ambito delle competenze comunali in materia di tutela del territorio e della salute pubblica, la realizzazione di nuovi impianti agricoli per colture intensive su aree superiori a 1.000 mq deve essere comunicata al Comune prima dell'avvio dei lavori. La comunicazione non è costitutiva di titolo abilitativo e non sospende né condiziona l'avvio dell'attività.

Art. 6 – Contenuti della comunicazione

1. La comunicazione deve contenere: identificazione catastale dei terreni; superficie interessata; tipologia di coltura prevista; eventuali movimenti di terra; modalità previste di gestione fitosanitaria in forma descrittiva generale; numero previsto di trattamenti fitosanitari annui e densità di impianto secondo la definizione di coltura intensiva.

Art. 7 – Registro comunale delle colture intensive

1. Il Comune istituisce un registro pubblico delle colture intensive contenente i seguenti dati aggregati e anonimizzati, senza possibilità di identificazione dei soggetti interessati:

superficie complessiva degli impianti e relative variazioni annue, coi dati disaggregati per anni e fasce altimetriche; densità e numero dei trattamenti fitosanitari e relative variazioni annue, coi dati disaggregati per anni e aree geografiche (frazioni, località).

CAPO III – TUTELA DELLA SALUTE

Art. 8 – Luoghi sensibili (edifici residenziali)

1. Entro 100 metri dagli edifici residenziali è vietato l'uso di macchine irroratrici a polverizzazione per pressione, dispositivi di distribuzione a lunga gittata e cannoni. Per le attrezzature di distribuzione consentite all'interno di tale fascia, devono in ogni caso essere adottate le misure di contenimento della deriva di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) del DPP 6-59/2017 (massimo contenimento della deriva).
2. L'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio per la salute o le indicazioni di pericolo di cui all'art. 4, comma 2 del DPP 6-59/2017 non è consentito entro 100 metri dagli edifici residenziali.
3. L'utilizzo di prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica non è consentito entro 50 metri dagli edifici residenziali.
4. Ove sia dimostrabile che la deriva arrivi a interessare gli edifici residenziali, il Comune procederà dapprima con un richiamo formale verso il responsabile dei trattamenti e in caso di recidiva applicherà una sanzione amministrativa da 3.000 a 5.000 €, salvo richiesta di ristorazione dai danni, anche d'immagine, ove questi risultassero superiori al valore della sanzione.

Art. 9 – Aree specifiche (asili, scuole, parchi pubblici e strutture sanitarie)

1. Entro 200 metri da asili, scuole, parchi pubblici e strutture sanitarie è vietato l'uso di macchine irroratrici a polverizzazione per pressione, dispositivi di distribuzione a lunga gittata e cannoni. Per le attrezzature di distribuzione consentite all'interno di tale fascia, devono in ogni caso essere adottate le misure di contenimento della deriva di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) del DPP 6-59/2017 (massimo contenimento della deriva).
2. L'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio per la salute o le indicazioni di pericolo di cui all'art. 4, comma 2 del DPP 6-59/2017 non è consentito entro 200 metri dalle suddette aree specifiche.
3. L'utilizzo di prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica non è consentito entro 100 metri dalle suddette aree specifiche.
4. Ove sia dimostrabile che la deriva arrivi a interessare le suddette aree specifiche, il Comune procederà dapprima con un richiamo formale verso il responsabile dei trattamenti e in caso di recidiva applicherà una sanzione amministrativa da 10.000 a 20.000 €, salvo richiesta di ristorazione dai danni, anche d'immagine, ove questi risultassero superiori al valore della sanzione.

Art. 10 - Altre aree oggetto di tutela

1. L'utilizzo di prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica non è consentito entro 50 metri da aree destinate al ricovero di animali, apiari, terreni coltivati secondo tecniche di agricoltura biologica da aziende in conversione o certificate biologiche o comunque non interessati dall'utilizzo di prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica.
2. L'utilizzo di prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica non è consentito entro 50 metri dalle strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, piste ciclabili, aree attrezzate a scopo ludico-ricreativo, centri sportivi, cimiteri e relative pertinenze, aree protette.

Art. 11 – Barriere vegetali

1. Entro 100 metri dagli edifici residenziali ed entro 200 metri dalle aree specifiche, gli impianti soggetti a trattamenti con prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica devono essere dotati di adeguate barriere vegetali permanenti posizionate lungo tutto il perimetro esposto o confinante con le suddette aree e i relativi accessi.
2. Tali barriere devono essere costituite da siepi o filari alberati continui, impiegando specie già presenti da tempo a livello locale, da mettere a dimora con un'altezza iniziale di almeno 1 metro e destinate a uno sviluppo finale non inferiore a 3 metri di altezza e 1 metro di larghezza. Le distanze di piantumazione dal confine sono disciplinate dal Codice Civile.

Art. 12 – Condizioni per i trattamenti fitosanitari

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni meteorologiche: totale assenza di vento, inclusa brezza (movimento delle foglie); temperatura ambientale non superiore a 26 gradi; assenza di precipitazioni e di fenomeni di inversione termica.
2. Entro 100 metri dagli edifici residenziali e dalle altre aree oggetto di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente Regolamento ed entro 200 metri dalle aree specifiche di cui all'articolo 9, i trattamenti con prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica sono consentiti esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 nel periodo tra 1 maggio e 30 settembre e dalle 18:00 alle 24:00 nel periodo tra 1 ottobre e 30 aprile.
3. Entro 50 metri dalle aree specifiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, i trattamenti con prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica sono consentiti esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00 per tutto l'anno.
4. A tutela del riposo notturno, entro 100 metri dagli edifici residenziali ed entro 200 metri dalle aree specifiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, i trattamenti con qualunque prodotto fitosanitario non sono mai consentiti tra le 24:00 e le 7:00 per tutto l'anno.
5. Per i trattamenti con prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica effettuati entro 100 metri dagli edifici residenziali e dalle altre aree oggetto di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente Regolamento, ed entro 200 metri dalle aree specifiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, è fatto obbligo di apporre appositi cartelli informativi ben visibili che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
6. Per i trattamenti con prodotti fitosanitari non impiegabili in agricoltura biologica effettuati entro 200 metri dalle aree specifiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, il cartello informativo dovrà recare un divieto di accesso all'area trattata di durata non inferiore a 48 ore dal trattamento.

CAPO IV – TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 13 – Tutela della biodiversità

1. I nuovi impianti agricoli per colture intensive non possono superare 2 ettari di superficie continua senza interruzioni da parte di fasce ecologiche costituite da elementi naturali (siepi, filari alberati, boschetti o aree a prato).
2. All'interno dei nuovi impianti agricoli per colture intensive deve essere mantenuta una quota minima del 10% di fasce ecologiche costituite da elementi naturali (siepi, filari alberati, boschetti o aree a prato).
3. La rimozione di siepi e filari alberati è soggetta a comunicazione preventiva al Comune ed è vietata qualora possa comportare alterazioni significative della biodiversità.
4. Lungo le strade pubbliche deve essere mantenuta una fascia ecologica minima di 5 metri.

5. In prossimità di apiari, anche a stazionamento temporaneo, devono essere realizzate barriere vegetali permanenti costituite da siepi o filari alberati con specie già presenti da tempo a livello locale.

Art. 14 – Tutela delle acque

1. L'utilizzo di prodotti fitosanitari non è consentito entro 50 metri da corsi d'acqua di ogni categoria e livello, sorgenti d'acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali.
2. Nel caso di nuovi impianti agricoli per colture intensive su aree superiori a 5.000 mq, deve essere presentata dichiarazione relativa alle modalità di approvvigionamento idrico e alle tecniche di irrigazione adottate.

Art. 15 – Prevenzione del rischio erosione e del dissesto idrogeologico

1. Nei terreni con pendenza significativa (superiore al 10%) devono essere adottate tecniche di gestione del suolo idonee a prevenire fenomeni di erosione o dissesto idrogeologico.
2. La rimozione di siepi, filari alberati e muretti a secco è vietata qualora possa comportare alterazioni significative dell'assetto idrogeologico.
3. Sono soggetti a comunicazione preventiva gli sbancamenti, i livellamenti, i terrazzamenti e le altre trasformazioni morfologiche del terreno che interessino un'area superiore a 500 mq. La comunicazione non è costitutiva di titolo abilitativo e non sospende né condiziona l'avvio dell'attività.
4. Per trasformazioni su aree superiori a 500 mq il Comune può richiedere una relazione tecnica illustrativa degli interventi previsti.

CAPO V – TRASPARENZA E CONTROLLI

Art. 16 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune pubblica sul proprio sito web istituzionale il registro di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 17 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli sul rispetto del presente Regolamento tramite gli uffici competenti e la polizia locale.

Art. 18 – Collaborazione con enti sovraordinati

1. Le comunicazioni relative ai nuovi impianti agricoli per colture intensive possono essere trasmesse agli enti competenti sovraordinati per le eventuali valutazioni di competenza.

CAPO VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da 300 a 3.000 €, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento e da normative superiori.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le aziende con impianti esistenti alla data di entrata in vigore hanno 6 mesi per adeguarsi alle prescrizioni del presente Regolamento. Il Comune fornisce supporto tecnico e linee guida operative durante il periodo transitorio.

3. Trascorso il periodo transitorio, tutte le disposizioni sono pienamente applicabili e le violazioni saranno sanzionate.